

Titolo. 3.2: Progetto di Suolo

Capo. 3.2.1: Disposizioni generali per il progetto di suolo

Art. 3.2.1.1: Elementi del progetto di suolo

1. Nelle Tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento" sono indicati gli elementi semplici, vegetazionali ed artificiali, che possono essere utilizzati nella realizzazione degli spazi aperti. Sono elementi semplici vegetali ed artificiali: prati, filari, siepi, arbusteti e cespuglieti, formazioni boschive, aree permeabili, aree semipermeabili, aree pavimentate, spazi attrezzati, percorsi pedonali, percorsi ciclabili, percorsi ciclo-pedonali, carreggiate stradali.

2. La combinazione degli elementi semplici, come indicato nelle Tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento", dà luogo alla formazione di elementi complessi e specifica i caratteri e la conformazione di spazi aperti di interesse collettivo destinati a parchi e giardini, ad orti urbani, ad impianti sportivi scoperti, a piazze, a parcheggi a raso, ad attrezzature balneari, a strade.

3. Elementi semplici ed elementi complessi sono materiali di costruzione dello spazio aperto pubblico e più in generale di quello ad uso collettivo. Gli articoli successivi ne forniscono i criteri di progettazione (dimensioni, caratteristiche geometriche e prestazioni ed elementi costitutivi).

Art. 3.2.1.2: Cataloghi vegetazionali delle specie arboree ed arbustive

1. Le specie arboree ed arbustive spontanee ed acquisite nel territorio di Pesaro sono raggruppate in tre cataloghi di riferimento: il catalogo della vegetazione potenziale, il catalogo della tradizione rurale e il catalogo dello spazio verde urbano.

2. Catalogo della vegetazione potenziale: per vegetazione potenziale si intende il massimo grado di sviluppo della vegetazione autoctona, valutato rispetto le condizioni ecologiche della stazione di appartenenza. Per il catalogo della vegetazione potenziale si fa riferimento a due ambienti: collina e pianura. L'impiego di specie della vegetazione autoctona è da preferirsi negli interventi di rilevante valore ambientale, come i recuperi e le rinaturalizzazioni.

3. Catalogo della tradizione rurale: appartengono al catalogo della tradizione rurale gli esemplari arborei ed arbustivi autoctoni o naturalizzati più frequentemente impiegati nell'organizzazione dello spazio agrario ed in particolare nei raggruppamenti presso le case coloniche, lungo strade e delimitazioni poderali, nelle siepi intra-poderali, lungo impluvi e scoline. L'impiego di specie appartenenti al catalogo della tradizione rurale, riproponendo la reintegrazione dell'immagine del paesaggio agrario, ha valore storico-culturale, ma anche tecnico-economico se osservato dal punto di vista del contenimento delle esigenze di manutenzione, trattandosi di specie le cui caratteristiche di attecchimento sono state verificate nel corso del tempo.

4. Catalogo dello spazio verde urbano: appartengono al catalogo dello spazio verde urbano gli esemplari arborei ed arbustivi, autoctoni o

introdotti nell'ambiente della città, che contribuiscono a definire la sua immagine verde. Molte delle specie elencate sono ricorrenti anche all'interno di parchi e giardini di ville e residenze private. Il ricorso a specie che presentassero problemi fitosanitari è subordinato al rispetto della normativa vigente in materia.

5. I cataloghi sono prescrittivi per interventi pubblici, interventi sullo spazio privato di uso pubblico ed interventi oggetto di convenzione (ad esempio le barriere vegetali) e costituiscono indirizzo per tutti gli interventi.

Capo. 3.2.2: Elementi semplici

Art. 3.2.2.1a: Prati

1. I prati sono aree ricoperte da tappeti erbosi che svolgono funzioni ecologiche e sono destinati prevalentemente ad attività ricreative e sportive.

2. Sono consentite superfici pavimentate e semipermeabili per percorsi ed arredi nel limite massimo del 10% della loro estensione.

Art. 3.2.2.1b: Prati arborati

I prati arborati, intesi come prati sui quali sono presenti alberi che non raggiungono con le loro chiome una copertura al suolo maggiore del 20% della superficie a prato, svolgono funzioni prevalentemente ecologiche ed estetiche. La presenza degli alberi è un richiamo per le attività ludiche e ricreative. Pertanto la loro disposizione non dovrà seguire disegni geometrici ben definiti.

Art. 3.2.2.1c: Prati con impianto arboreo a sesto regolare

1. Sono prati arborati in cui l'impianto degli alberi dovrà essere realizzato a maglia regolare (quadrata, rettangolare, settonce o quinconce).

2. Gli impianti dovranno essere formati da più specie arboree e disetanei (pianta di età diversa); la disetaneità dell'impianto si ottiene utilizzando alberi di diversa dimensione o facendo impianti diluiti nel tempo.

Art. 3.2.2.2: Filari

I filari, elementi vegetali a sviluppo lineare disposti prevalentemente lungo gli assi stradali urbani ed extraurbani, lungo i percorsi ciclabili e pedonali e nel territorio agricolo, hanno funzioni igienico-sanitarie, estetiche, ricreative e di connessione della trama vegetazionale del paesaggio urbano ed extra-urbano. Per la distanza dei filari dai bordi delle strade restano ferme le disposizioni del Nuovo Codice della Strada.

A garanzia di un corretto inserimento paesistico si farà riferimento per

i filari campestri e di margine fra città e campagna ai cataloghi della vegetazione potenziale e della tradizione rurale, privilegiando il ricorso a specie tipiche di percorsi e delimitazioni poderali, per i filari urbani al catalogo dello spazio verde urbano, privilegiando il ricorso a specie idonee alla realizzazione di viali.

Nei casi di nuovo impianto e/o ristrutturazione di filari urbani esistenti si prescrivono i seguenti parametri dimensionali, intendendo per alberi di I grandezza le specie di altezza superiore ai 20 metri, per alberi di II grandezza le specie di altezza compresa tra 8 e 20 metri, per alberi di III grandezza le specie di massima altezza pari a 8 metri:

a. forma e dimensione delle aree permeabili di impianto: si privilegia la messa a dimora su aiuola continua non pavimentata larga minimo 2,50 m per alberi di I e II grandezza e 1,50 m per alberi di III grandezza. Se l'aiuola continua non è possibile si deve prevedere una superficie minima, non pavimentata, coperta di grigliato al piede delle piante. La superficie minima varia in relazione alla grandezza : per alberi di I e II grandezza si prevede una superficie libera pari ad almeno 10 mq, per alberi di III si prevede una superficie libera pari ad almeno 1,2 x 1,2 m.

b. interassi tra gli alberi: per alberi di I grandezza pari a 10-12 m; per alberi di II grandezza pari a 8 m; per alberi di III grandezza pari a 4 m.

c. distanze da edifici: per alberi di I grandezza pari a 7 m; per alberi di II grandezza pari a 5 m; per alberi di III grandezza pari a 3 m.

d. distanze da recinzioni: per alberi di I grandezza pari a 3,5 m; per alberi di II grandezza pari a 3 m; per alberi di III grandezza pari a 2 m.

e. distanze da infrastrutture sotterranee: per alberi di I, II, III grandezza pari a 3 - 4 m.

Art. 3.2.2.3: Siepi

Le siepi sono impianti lineari, regolari a carattere continuo, costituiti da specie arbustive o arboree con portamento arbustivo con funzione di micro-connessione della trama vegetazionale. Le siepi rappresentano aree di riposo biologico e corridoi per la fauna; garantiscono habitat diversi, consentono una migliore fruizione dell'ambiente rurale e svolgono talora un ruolo protettivo e frangivento grazie alla loro capacità di schermo. Le siepi possono essere monospecifiche e miste. A garanzia di un corretto inserimento paesistico si farà di volta in volta riferimento ai cataloghi della vegetazione potenziale e della tradizione rurale oppure al catalogo dello spazio verde urbano.

Art. 3.2.2.4: Arbusteti e cespuglieti

1. L'arbusteto (o cespuglieto) è un impianto areale, costituito da specie arbustive. Le possibili composizioni si distinguono in base all'uso: in caso di recupero e rinaturalizzazione di aree incolte e di stabilizzazione e protezione del suolo si privilegia l'impiego di specie pioniere e consolidanti (catalogo della vegetazione potenziale); a fronte di esigenze particolari di visibilità (ad esempio in alcuni tipi di intersezioni stradali) oppure in condizioni di terreni in forte pendenza



(interessati o meno da fenomeni erosivi) e con un sottile strato di suolo sono da utilizzare impianti arbustivi di mitigazione e compensazione dell'inquinamento atmosferico ed acustico; una quota parte (30% circa) sarà costituito da specie latifoglie persistenti scelte tra quelle tolleranti l'inquinamento atmosferico indicate nei cataloghi vegetazionali.

2. Sono consentite superfici pavimentate e semipermeabili per percorsi ed arredi nel limite massimo del 10% della loro estensione.

Art. 3.2.2.5a: Barriere vegetali

1. Una barriera è un particolare tipo di fascia boscata mista ad alta densità di impianto (copertura pari al 100%), ad impianto irregolare, composta da specie arboree ed arbustive molto resistenti alle emissioni inquinanti atmosferiche e sonore, in grado di assorbire e trattenere polveri, fumi e rumore. Essa può svolgere anche funzioni di mascheramento, ridefinizione dei margini edificati, creazione di habitat florofaunistici.

Composizione specifica, densità e morfologia di impianto della barriera dipendono dalle prestazioni richieste: le barriere visive sono fasce alberate, monofilare con sesto d'impianto fitto o rado e spessore minimo pari a 5-6 metri, o plurifilare con sesto d'impianto fitto o rado e disposizione a quinconce. Le specie costitutive sono selezionate tra quelle presenti nei cataloghi vegetazionali di cui all' Art.3.2.1.2 - Cataloghi vegetazionali delle specie arboree ed arbustive. In alcuni casi sono da preferire specie a foglie persistenti; le barriere frangivento sono fasce alberate monofilare o plurifilare, costituite dalle specie *Tamerix gallica*, *Populus nigra*, *Populus nigra italica* ed organizzate secondo le disposizioni previste per le barriere visive. Sono possibili integrazioni con specie arbustive; le barriere antipolveri ed antirumore sono fasce boscate di spessore minimo pari a 18 m ed ottimale pari a 30 m, ad alta densità di impianto. Sono costituite da specie arboree ed arbustive selezionate in considerazione del portamento e delle caratteristiche dell'apparato fogliare, una quota parte delle quali dovrà essere a foglie persistenti per garantire l'efficacia della barriera durante tutto l'anno.

2. Sono consentite superfici pavimentate e semipermeabili per percorsi ed arredi nel limite massimo del 10% della loro estensione.

Art. 3.2.2.5b: Fascia Ripariale

1. Per fascia ripariale si intende un particolare tipo di fascia boscata ad impianto irregolare composta da essenze arboree ed arbustive, dominata da salici e pioppi.

2. Sono vietati :

- gli interventi di dissodamento che comportino la riduzione della copertura boschiva ;
- l'introduzione di specie estranee e/o infestanti;
- l'alterazione geomorfologica del terreno e l'escavazione di materiali lungo gli argini occupati da vegetazione riparia;
- la captazione di quantitativi di acqua tali da compromettere le

condizioni di umidità edafica necessarie al mantenimento della fascia ripariale.

3. Sono consentite superfici pavimentate e semipermeabili per percorsi ed arredi nel limite massimo del 10% della loro estensione.

Art. 3.2.2.6: Masse boschive

1. Per massa boschiva si intende un raggruppamento minimo di specie costitutive del bosco. Essa può assolvere la funzione di rinaturalizzare le aree incolte, di consolidare e proteggere il suolo, di mitigare e compensare gli impatti ambientali, di fornire una produzione lignea.

Indicativamente il Piano, definisce due configurazioni di densità della copertura arborea: formazione chiusa (grado di copertura dello strato arboreo compreso tra il 70 e il 100%); formazione aperta (grado di copertura dello strato arboreo compreso tra il 40 e il 60%). Per ciascuna formazione vengono definite diverse configurazioni di densità della copertura arbustiva, così come illustrato all'Allegato C delle presenti norme.

La scelta della densità deve essere compiuta in funzione del ruolo prevalente assegnato alla formazione boschiva: rinaturalizzazione di aree incolte, consolidamento e protezione del suolo, mitigazione e compensazione, produzione lignea. Il Piano prevede esclusivamente la realizzazione di masse boschive miste. In base alle condizioni della stazione di appartenenza sono state individuate le formazioni più idonee:

- collina: formazione mista dei pendii freschi (querceto semimesofilo);
- collina: formazione mista dei pendii caldi (querceto xerofilo);
- fondovalle: formazione mista di terrazzo fluviale (querceto mesofilo);
- fondovalle: formazione mista perialveale-ripariale (pioppeto-saliceto).

2. Sono consentite superfici pavimentate e semipermeabili per percorsi ed arredi nel limite massimo del 10% della loro estensione.

Art. 3.2.2.7a: Aree permeabili- aree permeabili alberate

1. Le aree permeabili sono superfici che assorbono almeno il 70% delle acque meteoriche (dato ottenibile dai certificati prestazionali dei materiali impiegati in modo omogeneo) senza necessità che esse vengano convogliate altrove mediante opportuni sistemi di drenaggio e canalizzazione. Ove non diversamente prescritto la superficie delle aree di pertinenza delle alberature dovrà essere permeabile.

2. Nelle aree specificatamente individuate come permeabili, nelle Tavole "Usi del Suolo e Modalità d'intervento", sono comunque consentite pavimentazioni impermeabili o semipermeabili, per percorsi ed arredo, nel limite massimo del 10 % della loro superficie.

3. Le aree permeabili alberate, intese come superfici permeabili sulle

quali sono presenti alberi che non raggiungono con le loro chiome una copertura al suolo maggiore del 20% della superficie, svolgono funzioni prevalentemente ecologiche ed estetiche. La presenza degli alberi è un richiamo per le attività ludiche e ricreative.

Art. 3.2.2.7b: Aree semipermeabili - aree semipermeabili alberate

1. Le aree semipermeabili sono superfici pavimentate che assorbono almeno il 50% delle acque meteoriche (dato ottenibile dai certificati prestazionali dei materiali impiegati in modo omogeneo) senza necessità che esse vengano convogliate altrove mediante opportuni sistemi di drenaggio e canalizzazione. Ove non diversamente prescritto la superficie delle aree di pertinenza delle alberature dovrà essere permeabile.
2. Sono consentite pavimentazioni impermeabili, per percorsi ed arredo, nel limite massimo del 10 % della loro superficie.
3. Le aree semipermeabili alberate, intese come superfici semipermeabili sulle quali sono presenti alberi che raggiungono con le loro chiome una copertura al suolo maggiore del 30% della superficie. Ove non diversamente prescritto la superficie delle aree di pertinenza delle alberature dovrà essere permeabile.

Art. 3.2.2.7c: Aree pavimentate - aree pavimentate alberate

1. Le aree pavimentate sono superfici impermeabili, che assorbono meno del 50% delle acque meteoriche e per le quali devono essere previsti e realizzati gli opportuni sistemi di convogliamento e recapito delle acque meteoriche. Le pavimentazioni devono essere idonee alla destinazione dell'area e se, destinate al pedone, essere in materiali antidrucciolevoli, se destinate al traffico ciclistico in materiali di colore tale da aumentarne la visibilità diurna e notturna, se destinate al traffico veicolare in materiali insonorizzanti.
2. Sono consentite superfici permeabili o semipermeabili, per aiuole e verde d'arredo.
3. Le aree pavimentate alberate, intese come superfici pavimentate sulle quali sono presenti alberi che raggiungono con le loro chiome una copertura al suolo maggiore del 30% della superficie. Ove non diversamente prescritto la superficie delle aree di pertinenza delle alberature dovrà essere permeabile.

Art. 3.2.2.8: Spazi aperti attrezzati

Sono spazi, pavimentati o meno, destinati in modo specifico allo svolgimento di determinate funzioni e contenenti le attrezzature e gli impianti tecnologici rilevanti. Se destinate ad esposizioni, giostre, circo, mercato ed alla protezione civile, le aree attrezzate dovranno sempre essere raggiungibili da automezzi di emergenza (autoambulanze e vigili del fuoco) ed essere adeguatamente illuminate. Al loro interno dovrà essere assente ogni tipo di barriera architettonica.

Art. 3.2.2.9: Percorsi pedonali

I percorsi pedonali devono consentire il passaggio e la sosta di persone e carrozzine; quelli che si sviluppano in ambito urbano devono consentire, ove possibile, anche il transito lento di automezzi di emergenza (autoambulanze e vigili del fuoco). La superficie dei percorsi pedonali deve essere antisdrucchiolevole, regolare e compatta. Lungo tutti i percorsi pedonali deve essere assente ogni tipo di barriera architettonica. Le rampe dovranno avere caratteristiche conformi alle normative vigenti.

Art. 3.2.2.10: Percorsi ciclabili

La larghezza delle piste ciclabili non deve essere inferiore a 1,50 ml se a senso unico, a 2,50 ml se a doppio senso. Le canalette di scolo, se previste, devono essere larghe 0,40 ml. Le pendenze ammissibili non devono superare il 3% e solo per tratti molto brevi arrivare ad un massimo dell'8%. Al fine di favorire la raccolta delle acque meteoriche le piste devono avere una pendenza laterale del 2%.

Ogni tipo di pista ciclabile dovrà essere delimitata da cordoli od altro accorgimento tecnico che ne limiti l'uso alle sole biciclette

Sono ammessi i percorsi ciclabili sulla testa delle arginature fluviali previa verifica dell'esistenza di una sezione utile pari a 4 m.. In caso di sezione utile inferiore dovranno essere previsti appositi elementi di protezione.

Art. 3.2.2.11: Percorsi ciclo-pedonali

La larghezza dei percorsi ciclo-pedonali deve essere almeno pari a ml 4.00. I materiali indicati per la pavimentazione dei percorsi ciclo-pedonali di norma sono: asfalti speciali e colorati, terra stabilizzata. L'eventuale uso di altri materiali è ammesso qualora essi garantiscano prestazioni analoghe.

Art. 3.2.2.12: Carreggiate stradali

Soppresso.

Art. 3.2.2.13: Isole ecologiche

1. Le isole ecologiche sono punti di raccolta differenziata e stoccaggio temporaneo dei rifiuti.
2. Indicativamente le loro dimensioni possono essere pari a ml. 1,50x3,60, 1,50x4,40, 1,50x5,25, 1,50x6,85.
3. La pavimentazione deve essere in materiale impermeabile facilmente pulibile.
4. Sono collocabili in aree pubbliche, in aree condominiali o lungo strada in relazione alle caratteristiche del tessuto insediativo esistente o di

progetto, alle specifiche indicazioni dell'ente competente relativamente alle esigenze di gestione ed alle prescrizioni del Codice della Strada.

5. Laddove possibile, in rapporto allo spazio disponibile ed alle caratteristiche del contesto, si dovranno realizzare fasce verdi, di spessore minimo di un metro, di delimitazione delle isole.

6. In tutti gl'interventi assoggettati a PA e CC dovranno essere individuati appositi spazi da destinare a isole ecologiche.

Capo. 3.2.3: Elementi complessi

Art. 3.2.3.1: Parchi e giardini (Vp - Vg)

1. Nella eventuale riorganizzazione dei parchi esistenti e nella realizzazione di nuovi, si dovrà curare in particolare:

- il rapporto con il contesto storico attraverso l'analisi critica delle permanenze (tracce/segni, rapporti) e dei materiali naturali ed artificiali dell'impianto storico.

- la coerenza della articolazione funzionale con le esigenze di tutela del paesaggio, con la morfologia naturale (pianura, pendio, ripiano su scarpata...); la selezione dei materiali naturali ed artificiali dal catalogo della tradizione rurale (specie arboree ed arbustive, pavimentazioni, recinzioni...) e la reinterpretazione delle figure e delle sequenze paesistiche consolidate, verificando le condizioni di uso ed impatto antropico e regolamentando l'accesso (accessibilità controllata in alcune zone, recinzione...).

- la visibilità degli accessi e la loro corretta ubicazione anche dal punto di vista della fruibilità e della sicurezza, della prossimità di parcheggi, fermate autobus e servizi pubblici.

- la coerenza dell'impianto vegetazionale attraverso l'impiego di materiali vegetazionali appartenenti ad un catalogo riconoscibile di specie (vegetazione potenziale, vegetazione della tradizione rurale, vegetazione dello spazio urbano consolidato, impianto collezionistico...), l'individuazione di logiche d'impianto e di accostamento sulla base di criteri ecologico-dimensionali (rapporto pianta o serie di piante/spazio disponibile) e formali (dimensioni, colori, effetto complessivo), funzionali (rapporto piante/usi previsti, esigenze di sosta o pratiche dinamiche, esigenze di protezione ...).

- il disegno ed il trattamento dei margini valutando le esigenze di schermatura o trasparenza visiva, di protezione dai venti, di protezione acustica, di penetrabilità pedonale.

- il contenimento delle esigenze e dei costi di manutenzione attraverso il ricorso a specie vegetali che diano garanzie di attecchimento e crescita (con riferimento al catalogo della vegetazione dello spazio urbano ed a quello della tradizione rurale e della vegetazione potenziale per contesti extraurbani); attraverso la valutazione dello spazio effettivo per l'impianto e lo sviluppo dell'apparato radicale ed aereo della pianta, evitando condizioni di sofferenza e riducendo al massimo le operazioni di potatura; la limitazione delle superfici a prato con alberi sparsi a favore dell'aumento di superfici a prato con erba non tagliata e superfici coperte da impianti boscati densi o arbusteti; la verifica della possibilità d'accesso carrabile dei mezzi preposti alla manutenzione.

Nel caso di parchi o giardini tematici occorre garantire:

- la sicurezza degli utenti attraverso la valutazione degli spazi necessari

per lo svolgimento delle attività (statiche e dinamiche) previste anche in considerazione delle esigenze dei disabili;

- la scelta dei materiali coerente con il tipo di uso proposto (con la scelta di materiali resistenti all'usura e antisdrucchiolevoli);
- la realizzazione di spazi protetti per il gioco dei bambini con l'esclusione di materiali vegetali pericolosi (spine, parti velenose);
- lo studio di una adeguata illuminazione;
- la protezione della fauna selvatica attraverso sistemazioni del suolo, della copertura vegetazionale, dell'illuminazione, che tengano in dovuto conto le esigenze edafiche della fauna terrestre ed avicola (stanziale e di passo) nonché la predisposizione di passaggi per la piccola fauna.

2. Potranno essere realizzate strutture di tipo leggero per ospitare servizi di custodia e di ristoro, per attività didattiche e di informazione: queste potranno occupare una percentuale massima pari a 1% della superficie complessiva dell'impianto, e comunque non superiore a 300 mq. di Sc per le attività destinate a pubblici esercizi. L'altezza massima, ove non sia diversamente specificato, non deve superare 3,50 ml.

Tali strutture, da consentire se necessarie alla sicurezza, funzionalità e migliore fruizione degli spazi, dovranno avere posizione ed accessibilità tali da non richiedere la realizzazione di nuovi tratti stradali e da risultare compatibili con il contesto ambientale.

A tali fini potranno anche essere recuperate le eventuali costruzioni agricole.

E' consentita inoltre la collocazione di isole ecologiche, previa verifica di inserimento nell'impianto spaziale complessivo dello spazio verde.

Art. 3.2.3.2: Orti urbani (Vo)

Un orto urbano è un appoderamento di terreno destinato alla produzione di fiori frutta e ortaggi per i bisogni del concessionario e della sua famiglia.

Negli orti urbani è consentita la sola costruzione di un capanno per il ricovero degli attrezzi che dovrà avere le seguenti caratteristiche :

- superficie netta massima 9 mq.,
- altezza massima m. 2.50 al colmo e m. 2.00 all'imposta (in caso di terreno in pendio le altezze sono misurate a valle prevedendo lo interrimento a monte),
- struttura e infissi in legno,
- manto di copertura in coppi di laterizio.

Le distanze da rispettare sono :

- m. 3 dai confini di proprietà e di zona con possibilità di costruire a confine previo accordo con le proprietà confinanti,
- m. 20 dalle strade comunali, provinciali, statali, superstrade e autostrade e m. 5 da quelle vicinali,
- m. 10 dal ciglio di sponda e dal piede dell'argine dei corsi d'acqua pubblici.

La realizzazione degli accessori per il ricovero degli attrezzi è ammesso unicamente per orti di superficie superiore a mq.200 .

Le aree destinate alla realizzazione degli orti urbani possono essere delimitate lungo il loro perimetro esterno con l'installazione di recinzioni mascherate con siepi realizzate con paletti in ferro e rete metallica a maglie, di altezza non superiore a m. 1.80. Le suddivisioni interne degli



orti dovranno essere invece eseguite con materiale vivo di altezza non superiore a m. 1. Si prescrive che l'accessibilità carrabile dovrà avvenire attraverso gli accessi individuati dal Piano.

Art. 3.2.3.3: Impianti sportivi scoperti (Ps)

1. I criteri generali da seguire per il nuovo impianto e la ristrutturazione degli impianti sportivi scoperti esistenti sono:

- orientamento corretto;
- facile accessibilità dalla viabilità principale;
- separazione dalle strade trafficate con impianti vegetali densi;
- realizzazione di parcheggi a trattamento misto: semipermeabili i parcheggi di servizio e in terra stabilizzata o prato quelli utilizzati in modo saltuario.

Le recinzioni esterne nel caso di utilizzo di rete dovranno essere schermate con siepi.

2. Negli spazi di uso pubblico destinati a servizi sportivi scoperti sono previsti, oltre agli impianti e ai campi, la realizzazione o il riuso di edifici per ospitare gli spogliatoi, le palestre complementari, i servizi di ristoro, gli uffici di segreteria e di associazione, gli alloggi per il personale: questi potranno occupare, in deroga al progetto di suolo previsto dalle Tavole "Uso del Suolo e modalità d'intervento", una percentuale massima pari al 5% della superficie complessiva dell'impianto, e comunque non superiore a 500 mq. di Sc. L'altezza massima, ove non sia diversamente specificato, non deve superare 3,50 ml.

E' ammessa l'installazione temporanea (periodo 1 ottobre- 30 aprile) di palloni pressostatici o di strutture leggere per la copertura degli impianti sportivi scoperti.

E' ammessa la copertura con strutture leggere dei campi da bocce.

Sono ammesse strutture per gli spettatori.

3. La realizzazione di nuovi impianti sportivi e gli interventi di ristrutturazione e ampliamento di quelli esistenti che ricadono entro il sistema ambientale dovranno essere corredati di un progetto di inserimento ambientale e paesaggistico.

Art. 3.2.3.4: Piazze e aree pedonali (Pz)

Le piazze sono spazi pedonali o prevalentemente pedonali, eventualmente alberati, il disegno dei quali deve garantire in primo luogo il confort del pedone. Eventuali spazi a parcheggio e di ingresso degli automezzi agli edifici, come eventuali spazi destinati al carico ed allo scarico delle merci, non debbono ostacolare i percorsi pedonali nè condizionare in modo forte il disegno e l'immagine della piazza. La pavimentazione deve essere in materiali antisdrucciolevoli. L'illuminazione, a differenti altezze, deve tenere conto dello specifico carattere della eventuale frequentazione notturna. In tali aree è ammessa la realizzazione di parcheggi interrati anche di tipo meccanizzato. Potranno essere inoltre installati chioschi ad un piano per esercizi di vicinato, pubblici esercizi nonché per la realizzazione di servizi igienici, nel limite di una superficie coperta non superiore al

10% in base ad un progetto unitario predisposto dall'Amministrazione Pubblica.

Art. 3.2.3.5: Strade

Per le strade di nuovo impianto (Capo 4.2.3, Sistema della mobilità) devono essere osservate le dimensioni relative a ciascuno degli elementi costitutivi; in caso di ristrutturazione le dimensioni esistenti devono essere ricalibrate. In particolare si deve operare il restringimento, con allargamento dei marciapiedi, delle carreggiate alle dimensioni minime consentite dal tipo di traffico previsto. La strada si compone: di carreggiate, spartitraffico, banchine, marciapiedi, piste ciclabili; di fasce di connessione verdi con alberature isolate, filari, siepi e barriere, di spazi pedonali, di bande polivalenti, corsie di servizio e di spazi per la manovra e l'inversione di marcia; in tali aree è ammessa la realizzazione di parcheggi interrati anche di tipo meccanizzato. L'illuminazione deve rispondere ai criteri stabiliti nello schema di piano dell'illuminazione cittadina.

Fino alla classificazione delle strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada, lungo le strade comunali, al di fuori delle aree urbanizzate, non potranno essere aperti nuovi passi carrai per l'accesso ad appoderamenti con superficie inferiore a 2 Ha. che risultano da frazionamenti effettuati successivamente alla data di approvazione del precedente P.R.G. (04 aprile 1990).

Tale prescrizione dovrà comunque essere rispettata successivamente alla classificazione sopra richiamata per le strade che saranno classificate di tipo "F".

Art. 3.2.3.6: Parcheggi a raso (Pp)

La sistemazione di un parcheggio a raso deve essere sempre reversibile, tale cioè da consentire che l'area sia destinata ad altro scopo pubblico qualora il parcheggio non sia più necessario. I parcheggi possono configurarsi come piazze e come zone filtro (a servizio di giardini, parchi, impianti sportivi). Nei parcheggi la superficie deve essere omogenea ed avere un livello preferibilmente diverso da quello della strada, l'alberatura sempre presente deve essere costituita da alberi d'alto fusto, i percorsi pedonali devono distinguersi dagli spazi di sosta.

1. Il trattamento delle superfici può essere differente a seconda degli usi e della dimensione: in caso di parcheggi a servizio di impianti sportivi, parchi ed aree ove si svolgono manifestazioni spettacolari, il terreno di superficie va stabilizzato e trattato con autobloccanti inerbiti.

Le specie arboree da utilizzare nei parcheggi devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

- specie caducifoglie con elevata capacità di ombreggiamento durante il periodo estivo e possibilità di soleggiamento del suolo durante il periodo invernale;
- specie con apparato radicale contenuto e profondo e con chioma rotondeggiante;

- specie caratterizzate dall'assenza di fruttificazione e essudati.
- 2. Nelle aree individuate dal Piano come parcheggi a raso si intendono compresi anche gli spazi necessari agli accessi pedonali e carrabili ai lotti o agli edifici, fermo restando la funzionalità del parcheggio.
- 3. E' inoltre consentita la realizzazione di servizi igienici pubblici.

Art. 3.2.3.7: Attrezzature balneari (Vs)

Sono parti del lido destinate ad accogliere impianti e strutture fisse o temporanee per la fruizione della spiaggia. Questi comprendono in particolare cabine, servizi igienici, percorsi, elementi per l'ombreggiatura, spazi per il gioco, spazi di deposito, spazi di rimessaggio delle imbarcazioni, spazi di servizio ad attività nautiche, pubblici esercizi.

In tutti gli spazi destinati alla frequentazione pubblica deve essere assente ogni tipo di barriera architettonica. Il trattamento del suolo dovrà essere per quanto possibile reversibile, pur assicurando sicurezza e comfort.

La regolamentazione delle singole attrezzature dovrà essere definita da un progetto unitario attraverso specifici strumenti attuativi.

Art. 3.2.3.8: Cimiteri e aree di rispetto

Le aree cimiteriali sono destinate alla conservazione e al completamento dei servizi cimiteriali; fino alla approvazione del piano regolatore dei cimiteri valgono le specifiche norme contenute nel Regolamento di polizia cimiteriale:

Le aree di rispetto cimiteriale, secondo le normative igienico-sanitarie, sono destinate agli ampliamenti dei servizi cimiteriali e nelle stesse, in corrispondenza degli ingressi, è ammessa la realizzazione di edicole per la vendita di fiori e di oggetti di culto ed onoranza funebre nonché servizi igienici, in base ad un progetto unitario predisposto dall'Amm.ne Comunale.

Per gli edifici esistenti nelle zone di rispetto cimiteriale sono ammessi interventi di recupero senza incremento della superficie residenziale esistente.

Art. 3.2.3.9: Casa circondariale e area di rispetto

Le Tavv. " Usi e del suolo e modalità di intervento" individuano la casa circondariale. Sino alla distanza di mt. 30 dal perimetro di tale area non è ammesso alcun tipo di edificazione, fatta eccezione di quella necessaria al funzionamento dell'edificio penitenziario. Sono altresì proibite coltivazioni ad alto fusto o comunque vegetazione che possa occludere la visuale.